

REGOLAMENTO PER LA RICHIESTA DI PATROCINIO E PER L'UTILIZZO DELLA CORRETTA DENOMINAZIONE E DEI SEGNI DISTINTIVI CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per la concessione del patrocinio dell'Università Telematica Pegaso S.r.l. e per l'uso del marchio e di eventuali altri segni distintivi dell'Università o di sue articolazioni, nonché della esatta denominazione dell'Ente e delle sue articolazioni, al fine di prevedere procedure omogenee e garantirne l'utilizzo appropriato e corretto per salvaguardare l'immagine, il prestigio e l'interesse generale dell'Università.

ART. 2 - DEFINIZIONI

- Ai fini del presente Regolamento, la locuzione:
- "marchio" o "marchio dell'Università" definiscono il marchio ufficiale o logo dell'Università Telematica Pegaso S.r.l.;
- "patrocinio" definisce una forma di riconoscimento formale con la quale l'Università Telematica Pegaso S.r.l. esprime il proprio apprezzamento e la propria adesione simbolica ad iniziative di carattere didattico, scientifico, culturale, educativo, sociale, sportivo, a livello locale, nazionale o internazionale, realizzate da soggetti pubblici o privati, che siano coerenti con i propri scopi statutari e considerate meritevoli;
- "portale dell'Università" si riferisce al sito internet www.unipegaso.it;
- "segni distintivi" definisce il complesso delle diverse possibili rappresentazioni grafiche identificative dell'Università ivi compresa la denominazione "Università Digitale Pegaso";
- "Università" identifica l'Università Telematica Pegaso S.r.l., ovvero Università Digitale Pegaso;
- "Ufficio Comunicazione" identifica l'ufficio dell'Amministrazione centrale deputato alla gestione delle attività di comunicazione istituzionale e ai rapporti con i media, nella funzione del Responsabile della Comunicazione Istituzionale e del Responsabile dell'area creativa.

CAPO II - PATROCINIO

ART. 3 – CONCESSIONE DEL PATROCINIO

- 1. Il patrocinio è concesso a nome dell'Università. Non è previsto il patrocinio a nome dei Dipartimenti e Facoltà o di altre strutture (didattiche, di ricerca, di servizio, ecc.) e organi universitari.
- 2. Il patrocinio si intende concesso limitatamente all'iniziativa per la quale è stato richiesto e per il periodo di tempo strettamente connesso alla durata della stessa. Non è valevole per le eventuali edizioni successive dello stesso evento, per le quali la richiesta va ripresentata, salvo particolari situazioni, valutate dal Rettore con proprio motivato provvedimento.
- 3. La concessione del patrocinio è a titolo gratuito e non comporta alcun impegno di risorse economiche o strumentali a carico dell'Università, né interventi di supporto organizzativo o logistico.

ART. 4 – BENEFICIARI DEL PATROCINIO

- 1. I soggetti che possono presentare richiesta di concessione del patrocinio sono:
- enti pubblici e privati, singoli e associati, che svolgano attività attinenti alle competenze e l'ambito di intervento dell'Università;
- associazioni, Fondazioni, Comitati ed altre Organizzazioni e Istituzioni a carattere culturale, scientifico, educativo, sportivo, economico e sociale senza finalità di lucro;
- altri enti nazionali ed esteri di particolare rilevanza che svolgono attività attinenti alle finalità istituzionali dell'Università Telematica Pegaso S.r.l.;
- istituzioni scolastiche, ordini e collegi professionali, università e istituzioni pubbliche di interesse locale, regionale, nazionale e internazionale.

Approvato con SA n. 85 del 27/11/2023 e CDA n. 129 del 28/11/2023



ART. 5 – TIPOLOGIA DELLE INIZIATIVE OGGETTO DI PATROCINIO

- 1. Le tipologie tipiche di iniziative per le quali può essere concesso il patrocinio sono prodotti editoriali cartacei (come ad esempio pieghevoli, locandine, brochure) o multimediali (come ad esempio siti internet, video), convegni, congressi, seminari, workshop, consegne di premi, iniziative di studio e ricerca, manifestazioni culturali, scientifiche, educative, sportive, economiche o sociali, scuole nazionali di dottorato o post-dottorato; iniziative a carattere locale, nazionale e internazionale, organizzate da soggetti esterni, che prevedano, in particolar modo, la partecipazione e/o il coinvolgimento di docenti dell'Università.
- 2. Con provvedimento motivato è possibile individuare eventuali ulteriori tipologie di patrocinio, non ricomprese nell'elenco di cui al comma 1, comunque meritevoli di patrocinio.

ART. 6 – MODALITÀ E PROCEDURE PER RICHIEDERE LA CONCESSIONE

- 1. La domanda di patrocinio, redatta su carta intestata del soggetto richiedente e firmata dal legale rappresentante, va indirizzata al Magnifico Rettore e, salvo comprovate ragioni di urgenza, va inviata almeno 30 giorni prima dell'evento esclusivamente via posta elettronica certificata all'indirizzo segreteria.rettorato@unipegaso.it, specificando:
- l'oggetto dell'iniziativa;
- eventuali ulteriori soggetti patrocinanti;
- il programma, allegando documentazione idonea a permettere la valutazione dell'evento ed evidenziando l'eventuale partecipazione di personale dell'Università.

ART. 7 – COMPETENZE E CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

- 1. La concessione del patrocinio consente l'utilizzo del marchio dell'Università nell'ambito delle attività di comunicazione dell'iniziativa. La pubblicazione del marchio deve sempre essere preceduta dalla dicitura "con il patrocinio di".
- 2. Prima di procedere alla pubblicazione, stampa e/o diffusione in qualunque modalità del materiale di comunicazione, è necessario trasmettere la bozza dei materiali grafici e/o di comunicazione, per la formale approvazione, all'Ufficio Comunicazione.
- 3. Il soggetto patrocinato deve utilizzare il marchio dell'Ateneo ovvero un segno distintivo del medesimo in tutte le forme di comunicazione dell'iniziativa per il quale è stato ottenuto il patrocinio, al fine di dare la massima evidenza al sostegno ottenuto dall'Ateneo.

ART. 8 – LIMITAZIONI, ESCLUSIONI E REVOCA

- 1. Sono escluse dalla concessione del patrocinio le iniziative:
- non compatibili con i fini istituzionali dell'Università;
- il cui eventuale fine commerciale sia valutato come prevalente o esclusivo;
- promosse da partiti, movimenti politici, organizzazioni religiose o di categoria, ad esclusivo fine di propaganda o di finanziamento della propria struttura;
- che perseguono unicamente la finalità di promozione di marchi di fabbrica o di pubblicità di prodotti commerciali, ditte o aziende.
- 4. Il Rettore può revocare unilateralmente, con provvedimento motivato, la concessione del patrocinio, ove emergano, successivamente alla concessione stessa, elementi che possano pregiudicare il nome, l'immagine o la reputazione dell'Università.
- 5. Qualora venga impropriamente utilizzato il marchio o un segno distintivo in assenza della prevista concessione o in violazione di essa, l'Università, con atto motivato, si riserva di agire in giudizio per la tutela della propria immagine.



CAPO III – UTILIZZO DELLA DENOMINAZIONE E DEI SEGNI DISTINTIVI ART. 9 – REGOLE COMUNI

- 1. L'Università può dotarsi, all'occorrenza, di ulteriori segni distintivi, in abbinamento o in temporanea sostituzione del marchio, per particolari eventi o ricorrenze.
- 2. I Dipartimenti e le altre strutture universitarie quali centri di ricerca, centri di servizio ecc. che ravvisino la necessità di dotarsi di un proprio marchio devono, a fronte di una richiesta motivata al Rettore, essere autorizzate con delibera del Senato Accademico, previo parere del Consiglio di amministrazione. L'utilizzo di un eventuale marchio proprio, autorizzato ai sensi del precedente periodo, deve essere sempre affiancato al marchio dell'Università.
- 3. La Segreteria del Rettore, in collaborazione con l'Ufficio Comunicazione, è titolare della gestione amministrativa delle istanze di concessione di cui al presente Capo.

ART. 10 – UTILIZZO DEL MARCHIO E DI EVENTUALI ALTRI SEGNI DISTINTIVI DA PARTE DELLA COMUNITÀ UNIVERSITARIA

- 1. L'utilizzo del marchio o di qualsiasi segno distintivo da parte del personale dell'Università per iniziative rientranti nell'ambito delle normali attività istituzionali (didattiche, di ricerca, amministrative, di comunicazione e marketing), oltre che per il materiale lavorativo identificativo (biglietti da visita, locandine, campagna pubblicitarie online e offline e assimilati) non necessita di autorizzazione da parte del Rettore.
- 2. L'utilizzo del marchio, nell'ambito della pubblicazione di opere dell'ingegno di carattere scientifico, realizzate da componenti della comunità universitaria nello svolgimento delle attività universitarie istituzionali deve essere regolato nei relativi contratti.
- 3. Gli studenti regolarmente iscritti possono utilizzare il marchio per la stampa delle tesi e/o degli elaborati previsti nell'ambito dei propri corsi di studio.
- 4. Non è ammesso l'utilizzo del marchio o di qualsiasi segno distintivo nella pubblicazione, stampa e/o diffusione in qualunque modalità del materiale di comunicazione riferito ad eventi organizzati autonomamente da studenti o alle attività di associazioni e movimenti studenteschi.

ART. 11 - CONCESSIONE DELLA LICENZA D'USO DEL MARCHIO

- 1. L'Università può concedere la licenza d'uso del marchio e di eventuali altri segni distintivi a titolo gratuito a soggetti terzi, pubblici o privati, che ne facciano formale richiesta, con i quali l'Università e i suoi Dipartimenti abbiano stipulato accordi di collaborazione scientifica e/o didattica.
- 2. Tali soggetti possono utilizzare il marchio e gli eventuali altri segni distintivi sui documenti ufficiali e all'interno della sezione dedicata del portale dell'Università (collaborazioni/partnership) relativamente alle attività realizzate in attuazione dei suddetti accordi di collaborazione alle seguenti condizioni:
- l'uso del marchio e di eventuali altri segni distintivi sia riferito alle specifiche attività oggetto della collaborazione e limitatamente alla durata delle stesse:
- non sia arrecato in alcun modo danno al buon nome, all'immagine, al decoro, alla reputazione dell'Università;
- l'Università sia tenuta indenne da qualsiasi danno o obbligo derivante dall'uso non conforme del proprio marchio o altro eventuale segno distintivo.
- 3. Non è concessa la citazione e l'utilizzo del marchio o ogni altro segno distintivo dell'Ateneo da parte di soggetti terzi con i quali l'Università abbia stipulato, ai sensi della normativa vigente in materia, contratti a titolo oneroso per la fornitura di beni o servizi, che esulino da collaborazioni finalizzate ad attività di didattica e/o di ricerca.



4. La concessione della licenza d'uso a terzi per sponsorizzazioni ed altre iniziative estranee alle attività istituzionali dell'Ateneo ovvero alle attività di cui al comma 1 del presente articolo, è subordinata alla presentazione di una richiesta formale e scritta che contenga la descrizione dell'iniziativa, i dati anagrafici del richiedente, e l'eventuale ragione sociale o denominazione sociale qualora il licenziatario sia, rispettivamente, una società di persone o una società di capitali o cooperativa il settore di attività, nonché le modalità d'uso ipotizzate. La richiesta deve essere indirizzata al Magnifico Rettore attraverso la Segreteria di rettorato a mezzo posta elettronica all'indirizzo: segreteria.rettorato@unipegaso.it

ART. 12 – DURATA DELLA LICENZA D'USO

- 1. La durata della concessione della licenza d'uso del marchio dell'Ateneo così come il canone di licenza sono concordati nell'ambito di ciascun contratto di licenza d'uso; ed in ogni caso la durata non può essere illimitata.
- 2. Il suddetto contratto deve prevedere una clausola di risoluzione espressa a favore dell'Ateneo o della sua struttura periferica concedente ed eventuali penali per l'uso non conforme alla concessione o quando le sue modalità di utilizzo o gli strumenti comunicativi impiegati dal concessionario possano danneggiare in un qualunque modo l'immagine dell'istituzione o di parte di essa.

ART. 13 – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

1. La concessione della licenza d'uso del marchio e di eventuali segni distintivi dell'Ateneo è vietata per iniziative non conformi o palesemente in conflitto con i principi e le finalità dell'istituzione e con il suo decoro e prestigio.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 14 – VIGILANZA SUL CORRETTO UTILIZZO E SANZIONI

- 1. La vigilanza sull'uso conforme del patrocinio, della denominazione, del marchio e degli altri segni distintivi dell'Università, ai fini dell'eventuale segnalazione al Rettore per i provvedimenti di competenza, è attribuita alla Segreteria del Rettore e all'Ufficio Comunicazione.
- 2. In caso di uso non conforme ai sensi del comma 1, il Rettore, su segnalazione degli uffici, può procedere con provvedimento motivato alla revoca delle concessioni di cui allo stesso comma. In questo caso, come nel caso di utilizzo di quanto ivi previsto in assenza di autorizzazione, sono fatte salve tutte le azioni nelle opportune sedi a tutela dei diritti patrimoniali e non patrimoniali dell'Università.

ART. 15 - ADEMPIMENTI IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

 In sede di prima applicazione del presente Regolamento, entro 180 giorni dal decreto di emanazione, la Segreteria del Rettore e l'Ufficio Comunicazione effettuano la ricognizione di tutti i marchi e segni distintivi attualmente utilizzati nell'ambito dell'Università, al fine dell'allineamento alla nuova regolamentazione.

ART. 16 - NORME DI RINVIO

- 1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data del relativo decreto rettorale di emanazione.
- 2. Per quanto non esplicitamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa civilistica in materia.